



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TANCREDI - V. AMICARELLI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

CM: FGIC83000X - CF: 83003340714 - CUU: UF8BQ1

Tel. 0884561218 - Fax 0884568428

Email: fgic83000x@istruzione.it PEC: fgic83000x@pec.istruzione.it

Sito web: www.scuolatancrediamicarellimontesantangelo.it



Prot. 2055/VII.8

Monte S. Angelo, 3/5/2019

**CONTRATTO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP),
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
ai sensi degli artt. 37 e segg. del Reg. UE 2016/679 - CIG. Z3D2825135.**

L'anno 2019, il mese di *maggio* nel giorno *tre*

TRA

l'Istituzione Scolastica "**IC Tancredi-Amicarelli**" con sede in Monte S. Angelo, Via Tancredi, 1, rappresentato dal Dirigente scolastico *Filippo Quitadamo*, nato a Foggia (FG) il 27/3/1956, legale rappresentante, Responsabile del Procedimento e Titolare del Trattamento dei dati

E

la Società di servizi *QUALIFICA GROUP s.r.l.* con sede legale a Cardito (Na), Via Murillo de Petti, 6 P. Iva: 08524261214, rappresentata dall'Amministratore unico Dott. ENRICO FERRANTE, nato a Napoli il 14/12/1981 e residente a Casoria (Na) Via G. Mameli, 10.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito GDPR);

VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il Responsabile della protezione dei dati (di seguito RPD) «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

VISTO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5);

CONSIDERATO che «*un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione*» (art. 37, paragrafo 3 GDPR);

CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;

CONSIDERATO che la Rete di Scuole **PRIVACY RPD Ambito Puglia 15** di cui il Liceo "A. G. RONCALLI" di Manfredonia è scuola capofila, ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista

dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla individuazione condivisa di uno stesso RPD tra tutte le istituzioni scolastiche della rete, sulla base delle valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla razionalizzazione della spesa;

DATO ATTO che tutte le Istituzioni scolastiche hanno espletato le procedure per verificare l'esistenza di personale qualificato all'interno delle singole istituzioni scolastiche

CONSIDERATO che tra il personale interno alle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete "PRIVACY RPD Ambito Puglia 15" non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del RPD;

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15/3/1997 n. 59";

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e smi;

VISTO il Decreto MIUR 129/2018;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO l'art. 35 del Codice degli appalti (D.Lgs.50 del 18/4/2016) che individua le Soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);

VISTO l'art. 36 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al citato articolo 35;

VISTO il proprio Avviso per la individuazione del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - R.P.D. (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 prot. n. 727 del 31 gennaio 2019;

VISTI i verbali prot. 1234 del 19/2/2019 e Prot. n. 1675 della commissione di gara;

VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. 2705/01.04 del 9/4/2019,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse, la lettera di invito e l'offerta presentata si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo.

Art. 2

L'Istituzione Scolastica "**IC Tancredi-Amicarelli**", aderente alla Rete di scuole "**PRIVACY RPD Ambito Puglia 15**", visti gli atti predisposti dalla Scuola capofila e in adesione e condivisione degli atti posti in essere, accetta gli atti preliminari.

Art. 3 - INTRODUZIONE: Le novità del Regolamento UE

Il *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* (GDPR) è la nuova normativa europea che armonizza e supera le normative attualmente vigenti negli Stati facenti parte della Comunità Europea, punta a rafforzare e proteggere da minacce presenti e future i diritti alla protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro e fuori dall'Unione Europea.

Per farlo il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono agli Enti l'adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali.

Tra gli elementi introdotti dalla normativa ci sono: la necessità di gestire un registro dei

trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati; l'obbligo di notificare i data breach; l'esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer; l'esigenza di adottare un approccio ispirato al principio di "privacy design; l'inasprimento delle sanzioni.

Art. 4 – OGGETTO

Sviluppare un sistema gestionale che consenta di identificare e attuare quanto necessario per rispondere agli obblighi giuridici relativi al Reg. UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferire l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati.

Art. 5 - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP/DPO)

L'incarico di Responsabile della Protezione dei dati verrà conferito alla società **QUALIFICA GROUP S.R.L.**, con sede a Cardito (Na) 80024, Via Murillo de Petti,6 nella persona dell'Amministratore Dott. ENRICO FERRANTE, nato a Napoli il 14/12/1981 e residente a Casoria (Na) Via G. Mameli, 10.

Il servizio di D.P.O. sarà svolto dalla Società **QUALIFICA GROUP S.R.L.**

Il D.P.O. incaricato per l'espletamento dell'incarico, potrà, previa comunicazione alla Scuola, utilizzare un team di tecnici e professionisti in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente incarico i quali potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza e assistenza.

Art. 6 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il Responsabile della protezione dei dati, dovrà ottemperare a quanto previsto nel regolamento UE in epigrafe:

1. Progettazione ed attuazione del modello di Data Protection, in conformità al GDPR, nell'ambito di un programma di sicurezza delle informazioni e valutazione dei rischi;
2. Individuazione della persona che assumerà il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati;
3. Informare e fornire consulenza al Titolare e ai Responsabili del Trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e dalle altre disposizioni legislative, provvedimenti e Linee Guida dell'Autorità Garante Privacy relative alla protezione dei dati;
4. Sorvegliare l'osservanza del GDPR, delle altre normative relative alla protezione dei dati compresa la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e dei Responsabili del trattamento, assistere un gruppo di lavoro per la predisposizione dei registri delle attività per le categorie di attività dei trattamenti ex art. 30 commi 1 – 2 del GDPR;
5. Programmazione di un Piano Formativo che preveda formazione continua e sensibilizzazione per promuovere il rispetto della Privacy rivolto a tutti coloro che ai sensi dell'art. 29 del richiamato Regolamento Europeo, trattano i dati sotto l'autorità del titolare del trattamento (dipendenti e non) che comprenda sia la formazione specifica degli operatori incaricati della gestione del modello di Data Protection e somministrazione di formazione continua e specifica sulle tematiche della protezione dei dati a favore della generalità dei dipendenti e per le diverse professionalità coinvolte nel trattamento (a titolo esemplificativo: formazione giuridica in ambito di protezione dati personali, formazione tecnica in materia di sicurezza informatica, ecc.);

6. Aggiornamento dei Regolamenti interni sulla protezione dei dati personali.
7. Analizzare l'impatto delle tecnologie utilizzate dalle scuole in ambito di protezione dati e fornire pareri in merito alla Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
8. Cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per le autorità di controllo per questioni connesse ai trattamenti, fornire supporto e consulenza per i rapporti con gli interessati e con il garante Privacy;
9. Supporto e assistenza tecnico-giuridica ai competenti Uffici chiamati a predisporre la necessaria documentazione/modulistica in materia di trattamento dei dati personali con predisposizione di linee guida, disposizioni operative, modulistica e policy applicative relative alla protezione dei dati personali e supporto normativo;
10. Presenza on-site attraverso incontri al fine di effettuare le attività elencate nei punti precedenti.

A tal riguardo le tematiche, oggetto di specifica regolamentazione di interesse della scuola, saranno in particolare:

- Analisi e codifica dei dati Personali;
- Attivazione e mantenimento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- Attivazione e gestione del Registro dei Data Breach;
- Attivazione del registro di segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali;
- Elaborazione linee guida e di informative specifiche sul trattamento dei dati personali;
- Aggiornamento di una procedura di gestione degli affidamenti di attività che comportano un trattamento a responsabili esterni, compresa la predisposizione delle specifiche clausole previste dall'articolo 28 del GDPR;
- Elaborazione di procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali.

Art. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- con accessi presso i plessi della scuola per analisi, verifiche documentali, colloqui con la presidenza ed interviste alle varie funzioni in base alle esigenze riscontrate;
- presso la sede del D.P.O. per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti;

Gli accessi e gli incontri presso la scuola saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti. L'Istituzione Scolastica si obbliga:

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

In particolare il servizio dovrà garantire quanto segue:

Entro 30 g dalla sottoscrizione del contratto effettuare:

- *Censimento e identificazione dei trattamenti di dati personali, sia automatizzati che non automatizzati, compresi i flussi di scambio di dati, individuando quantomeno la*

base legale, le categorie di dati, le categorie di interessati e il periodo di conservazione dei dati stessi;

- *Identificazione delle situazioni di eventuale contitolarità dei trattamenti, e regolamentazione delle stesse;*
- *Individuazione dei responsabili esterni del trattamento, e adeguamento dei procedimenti di evidenza pubblica ai principi contenuti nell'art. 28 del GDPR;*
- *Verifica, per tutti i trattamenti, dell'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate, nonché delle misure di sicurezza.*

Entro 45 g dalla sottoscrizione del contratto effettuare:

- Creazione del Registro dei trattamenti.

Entro 120 g dalla sottoscrizione del contratto effettuare:

- *Implementazione dei processi di privacy by design e privacy by default nei sistemi utilizzati, introducendo questi principi anche nella formulazione dei documenti di gara (bandi e capitolati);*
- *Revisione delle informative agli interessati e delle procedure di riscontro alle richieste di questi ultimi;*
- *Revisione di tutti i documenti e procedure di governance dei dati personali (regolamenti/direttive/circolari) in maniera tale da conformarli al GDPR;*
- *Aggiornamento del Piano di formazione attività formative destinate al personale del MIUR;*
- *Verifica (o introduzione) di una procedura specifica per la notificazione delle violazioni di dati personali al Garante e per la comunicazione agli interessati;*
- *Effettuazione della valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali, per i trattamenti in ordine ai quali sia necessaria.*

Art. 9 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso spettante per l'espletamento delle prestazioni stabilite nel presente incarico annuale ammonta a **525,54 €** (cinquecentoventicinque/cinquantaquattrocentesimi) IVA inclusa.

Il compenso verrà corrisposto, secondo le seguenti modalità:

- *il 50% a completamento delle attività elencate nell'Art. 6 dietro presentazione di specifica nota sulle prestazioni svolte e previa presentazione della fattura elettronica.*
- *il restante 50% al termine dell'attività, entro 30 g dalla presentazione di specifica relazione finale sulle prestazioni svolte e previa presentazione della fattura elettronica.*

Art. 10 - RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R, con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento del lavoro.

Anche il D.P.O. potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando l'inadempimento riguardi una delle seguenti obbligazioni:

- mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato;
- caso di subappalto non autorizzato;
- violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all'art. 10 del presente contratto;
- violazione tutela della proprietà intellettuale.

Art. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Foggia.

L'Amministratore unico
Dott. Enrico FERRANTE

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

Copia conforme all'originale presente agli atti della scuola